



**UNINT**  
**Università**  
degli Studi Internazionali di Roma

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO

(ai sensi del d.lgs. 231/2001)

ALLEGATO C

**Procedura di Segnalazione di illeciti e irregolarità**  
***(Whistleblowing)***

## **1. LA SEGNALAZIONE DI UN ILLECITO (WHISTLEBLOWING)**

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis<sup>1</sup>, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato "*tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito. Tale misura è nota come *whistleblowing*.

Lo scopo principale del *whistleblowing* è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

Accrescere la consapevolezza dell'importante ruolo che il singolo dipendente nonché ciascuno studente è chiamato a svolgere nella lotta contro condotte illecite, come una possibile frode, un caso di corruzione o concussione, un danno, una negligenza, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare la Comunità universitaria, il pubblico, la salute o la stessa reputazione dell'Università, rappresenta per UNINT un obiettivo di primaria importanza.

Pertanto, garantire le modalità per la corretta effettuazione della segnalazione, costituisce per UNINT un atto di manifestazione di profondo senso civico, un impegno dell'Ateneo verso l'eccellenza, la qualità e la trasparenza dell'Amministrazione, nonché un ulteriore strumento attraverso cui l'Università contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

## **2. L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del *whistleblowing*. In linea generale può dirsi che si considerano rilevanti le segnalazioni che

---

<sup>1</sup>Art. 54 bis: "1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta od indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico perseguito da UNINT.

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- in violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui UNINT si è dotata, nonché in violazione del Codice etico e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e di ogni altra normativa interna all'Ateneo (Corpo dei Regolamenti d'Ateneo);
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Università;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Università;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, degli studenti, degli utenti che a vario titolo intrattengono rapporti con l'Istituto e dei cittadini in genere o di arrecare un danno all'ambiente;

**Il *whistleblowing* non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure all'uopo previste.**

### **3. LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER**

Con l'espressione *whistleblower* si fa riferimento a tutte quelle categorie di soggetti, peculiari del contesto universitario, potenzialmente in grado di far conoscere violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico perseguito da UNINT agli organi legittimati ad intervenire.

Posso accedere alla procedura di Segnalazione con tutte le garanzie di riservatezza all'uopo previste:

- docenti e ricercatori a tempo indeterminato;
- docenti e ricercatori a tempo determinato;
- docenti a contratto;
- personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato o determinato;
- assegnisti di ricerca;

- *tutor* didattici;
- collaboratori a vario titolo;
- studenti;
- cittadini/utenti.

La vigente normativa anticorruzione (L. 190/2012) istituisce un'adeguata tutela di colui che decide di segnalare condotte illecite.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) **l'identità del whistleblower è rigorosamente protetta** in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Per quanto concerne l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nei confronti del *whistleblower* ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi.

Il responsabile della prevenzione e della corruzione segnala l'ipotesi di discriminazione al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione.

Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;

L'Ufficio Legale d'Ateneo valuterà la eventuale sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione della propria immagine.

#### **4. IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- **le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Università;**
- **una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;**
- **se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;**
- **se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;**
- **l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;**
- **l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;**

- **ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.**

I dati di chi presenta la segnalazione sono facoltativi.

Si precisa però che le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno eventualmente oggetto di ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e ove si presentino adeguatamente circostanziate nel loro contenuto e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (ad es. indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, *etc.*).

La valutazione in tal senso è demandata in ogni caso al Responsabile della prevenzione della corruzione di UNINT.

In considerazione di quanto sopra, la tutela tipica dell'istituto del *whistleblowing* verrà garantita solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi.

## **5. VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE**

Il processo di gestione delle segnalazioni si attiva con l'invio delle stesse secondo le modalità contemplate nel presente documento e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione è affidata al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Al Responsabile per la prevenzione della corruzione è affidato per legge il delicato compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi (come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione in particolare:

- cura l'istruttoria rispettando la tutela della riservatezza e il principio di imparzialità nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte;
- valuta i fatti;
- chiede i chiarimenti strettamente necessari;
- utilizza il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche interne all'Università in un'ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione in caso di manifesta ed evidente infondatezza può decidere di archiviare la segnalazione.

## **6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI SEGNALAZIONE FONDATA**

Qualora, all'esito della verifica, **la segnalazione risulti fondata**, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;
- a presentare denuncia all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché sia espletato l'esercizio dell'azione disciplinare;
- a comunicare l'esito dell'accertamento agli organi di governo di UNINT e ad ogni altra struttura competente affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari per la migliore tutela dell'Ateneo.

Sarà cura del Responsabile della prevenzione della corruzione predisporre gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

## **7. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE**

UNINT mette a disposizione dei propri dipendenti, studenti e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, un apposito modello il cui utilizzo rende rispondente ai requisiti della presente procedura di segnalazione.

Il presente Modulo costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui UNINT si è dotata ed è disponibile nel sito *web* dell'Ateneo, nella sezione "Amministrazione trasparente", ove sono altresì pubblicate le modalità di compilazione ed invio (Allegato C).

La segnalazione va indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Università, il quale potrà avvalersi del supporto di un nucleo ristretto di persone per la gestione delle segnalazioni.

La segnalazione ricevuta da un responsabile/dirigente dell'Ateneo deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile per la prevenzione della corruzione al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.

**La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:**

- **mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica [anticorruzione@unint.eu](mailto:anticorruzione@unint.eu).**

In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;

- **a mezzo del servizio postale all'indirizzo Via delle Sette Chiese, 139, 00147 Roma RM o *brevi manu*.**

In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "All'attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione riservata/personale".

**8. MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI UN ILLECITO.**

Il presente Modulo costituisce un *fac-simile* predisposto dall'Ateneo affinché il *whistleblower* in tutta sicurezza possa agevolmente compilarlo e trasmetterlo al Responsabile della prevenzione della corruzione seguendo le modalità indicate al paragrafo 7 del presente Allegato.



**MODULO DI SEGNALAZIONE ILLECITI – WHISTLEBLOWING**

**Al Responsabile della prevenzione della corruzione  
presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma  
Via delle Sette Chiese, 139, 00147 Roma**

**OGGETTO: Segnalazione di condotte illecite e/o irregolarità da parte del dipendente**

**Dati di chi presenta la segnalazione (FACOLTATIVI\*):**

Il/La sottoscritto/a COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

RESIDENTE IN \_\_\_\_\_ PROV ( \_\_\_\_\_ )

VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

**IN QUALITÀ DI:**

- DIPENDENTE
- STUDENTE
- COLLABORATORE A VARIO TITOLO DELL'UNIVERSITÀ
- CITTADINO/UTENTE

**PER COMUNICAZIONI DESIDERO PREFERIBILMENTE ESSERE CONTATTATO AL SEGUENTE**

**RECAPITO:**

- EMAIL \_\_\_\_\_
- TELEFONO \_\_\_\_\_
- PER POSTA ALL'INDIRIZZO \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE DEL FATTO:**

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
**DATA/PERIODO E LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO**

.....  
.....  
**AUTORE/I DEL FATTO (indicare, se conosciuti, i dati anagrafici e, in caso contrario, qualifica e servizio presso cui svolge/svolgono l'attività, e ogni altro elemento idoneo all'identificazione)**

.....  
.....  
**Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo**

.....  
.....  
**Eventuali atti o documenti o altri elementi che possono comprovare la fondatezza di quanto segnalato**

.....  
.....  
**INFORMATIVA**

Titolare del trattamento: Università degli Studi Internazionali di Roma.

Responsabile del trattamento e Responsabile della prevenzione della corruzione: Direttore Amministrativo di Ateneo.

I dati forniti saranno trattati per le finalità previste dalla vigente normativa anticorruzione.